



MM 7/2024

Oggetto

Modifica articoli del Regolamento comunale: da azienda comunale acqua potabile a servizio acqua di approvvigionamento idrico e di distribuzione dell'acqua potabile

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali.

Premessa

Con il MM 20/2022, il Municipio ha sottoposto al Consiglio comunale alcune modifiche di articoli del Regolamento comunale per la distribuzione di acqua potabile (e industriale).

Nell'ambito dall'approvazione da parte della Sezione degli enti locali, la stessa ha chiesto di aggiornare tutti gli articoli riferiti all'azienda Acqua potabile del Comune di Faido, in quanto i conti dell'azienda, contestualmente all'attuazione del modello contabile MCA2, sono stati integrati in quelli del Comune, di riflesso, l'Azienda istituita secondo i disposti del 192b LOC e seguenti deve essere sciolta, in quanto si è passati ad una gestione diretta da parte del Servizio del Comune (in seguito: Servizio) di distribuzione dell'acqua potabile.

Su richiesta della SEL il Consiglio comunale deve esprimersi sulle modifiche di tutti gli articoli dove è presente la dicitura "Azienda comunale acqua potabile" in Servizio di approvvigionamento idrico e di distribuzione dell'acqua potabile.

Il Regolamento rivisto e aggiornato corrisponde interamente a quanto indicato dalla SEL.

Articoli da modificare

Tramite il presente messaggio il Municipio propone di adeguare gli articoli elencati nella tabella a pagina successiva.

Nella tabella comparativa che segue, in colore nero è indicato l'articolo attuale, in colore rosso le proposte di modifica e dove è barrato si propone l'abrogazione.

Regolamento articoli in vigore	Regolamento - proposta di modifica
<p>Art. 1 Costituzione</p> <ol style="list-style-type: none"> L'Azienda Acqua Potabile del Comune di Faido (in seguito nominata Azienda) è istituita ai sensi dell'art. 192b e seguenti LOC per lo svolgimento del compito di approvvigionamento idrico nel comprensorio comunale, escluso il comprensorio della Degagna di Fichengo. L'Azienda è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale. L'Azienda è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale. 	<p>Art. 1 Costituzione</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Servizio di approvvigionamento idrico e di distribuzione dell'acqua potabile (in seguito denominato Servizio) è istituito e gestito dal Comune di Faido, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali, escluso il comprensorio della Degagna di Fichengo, In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi. Il Servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio Comunale. Il Municipio amministra il Servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
<p>Art. 2: Scopo e campo di applicazione</p> <ol style="list-style-type: none"> Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi. L'Azienda promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua. 	<p>Art. 2: Scopo e campo di applicazione</p> <ol style="list-style-type: none"> Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Servizio e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi. Il Servizio promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.
<p>Art. 3: Basi giuridiche</p> <ol style="list-style-type: none"> Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti. 	<p>Art. 3: Basi giuridiche</p> <ol style="list-style-type: none"> Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Servizio, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
<p>Art. 4: Organizzazione Organi dell'Azienda sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Consiglio comunale; - il Municipio; <p>L'Azienda è inoltre dotata di una Direzione.</p>	<p>Art. 4: Organizzazione Organi del Servizio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Consiglio comunale; - il Municipio; <p>L'Azienda è inoltre dotata di una Direzione.</p>
<p>Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale Il Consiglio comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione; - approva le tariffe e le tasse; - esercita l'alta sorveglianza sulla gestione dell'Azienda; - esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo; - autorizza le spese d'investimento; - decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda; - autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative; - per tutto quanto non indicato è applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC; <p>per il funzionamento sono applicabili gli articoli del TITOLO II della LOC;</p>	<p>Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale Il Consiglio comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione; - approva le tariffe e le tasse; - esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del Servizio; - esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo; - autorizza le spese d'investimento; - decide l'esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari; - decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria; - autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative; <p>È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC; Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del TITOLO II LOC.</p>

<p>Art. 6: Competenze del Municipio</p> <p>1. Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda e la rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda, ed al suo miglioramento.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo; - propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti sulla base di progetti e preventivi definitivi; - allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale; - stabilisce, tramite ordinanza, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse; - può emanare le direttive per gli installatori concessionari; - nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune; - delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche; - sottoscrive i contratti d'abbonamento; - approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti; - approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti; - dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture; - designa il direttore dell'Azienda. <p>2. Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 29 del Regolamento comunale.</p> <p>3. Tramite ordinanza municipale, per il settore dell'Azienda Acqua potabile, il Municipio è autorizzato a delegare alla Direzione dell'Azienda le decisioni municipali che la legge non gli attribuisce in modo vincolante e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.</p>	<p>Art. 6: Competenze del Municipio</p> <p>1. Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e la rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio, ed al suo miglioramento.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo; - propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti sulla base di progetti e preventivi definitivi; - allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale; - stabilisce, tramite ordinanza, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse; - può emanare le direttive per gli installatori concessionari; - nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune; - delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche; - sottoscrive i contratti d'abbonamento; - approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti; - approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti; - dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture; - designa il direttore dell'Azienda. <p>2. Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 29 del Regolamento comunale.</p> <p>3. Tramite ordinanza municipale, per il Servizio, il Municipio è autorizzato a delegare al Capo dicastero le decisioni municipali che la legge non gli attribuisce in modo vincolante e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.</p>
<p>Art. 7: Compiti della Direzione La Direzione collabora con il Municipio alla gestione dell'Azienda, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere; - preavvisa le tariffe e le tasse; - dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture; - collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell'Azienda. 	<p>Art. 7: ABROGATO</p>
<p>Art. 8: (Abrogato)</p>	<p>Art. 8: ABROGATO</p>
<p>Art. 9: Contabilità dell'Azienda La contabilità è allestita in base alle disposizioni delle LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei Comuni. Va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987. È applicabile l'art. 179 LOC; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive settoriali.</p>	<p>Art. 9: Contabilità del Servizio Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, tutti i costi ed i ricavi del Servizio sono iscritti in uno specifico centro di costo; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio.</p>
<p>Art. 10: Proventi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. 2. L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio. 3. La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio. 	<p>Art. 10: Copertura dei costi – Tassa d'utenza Il Servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RGFCC).</p>

<p>Art. 11: Zona di distribuzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale. È escluso il comprensorio servito dall'Azienda della Degagna di Fichengo. 2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico). Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento ai disposti dell'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantire la potabilità. 3. Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o acqua greggia. 	<p>Art. 11: Zona di distribuzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale. È escluso il comprensorio servito dall'Azienda della Degagna di Fichengo. 2. Al di fuori della zona edificabile il Servizio è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico). Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento ai disposti dell'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantire la potabilità. 3. Nel resto del comprensorio il Servizio, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o acqua greggia.
<p>Art. 12: Compiti dell'Azienda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile, acqua greggia e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie. 2. L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione. 3. L'Azienda può inoltre fornire acqua potabile e acqua greggia ad altri enti di distribuzione. 4. L'Azienda provvede in particolare a: <ol style="list-style-type: none"> a) assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari; b) informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita; c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari; d) assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44). 5. L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari. 6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento. 7. Preavvisa le tariffe e le tasse; 8. Dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture; 9. Collabora alla stesura e alle modifiche del Regolamento; 10. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento. 	<p>Art. 12: Compiti del Servizio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile, acqua greggia e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie. 2. assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione. 3. può inoltre fornire acqua potabile e acqua greggia ad altri enti di distribuzione. 4. provvede in particolare a: <ol style="list-style-type: none"> a) assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari; b) informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita; c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari; d) assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44). 5. può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Servizio definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari. 6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento. 7. Preavvisa le tariffe e le tasse; 8. Dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture; 9. Collabora alla stesura e alle modifiche del Regolamento; 10. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.
<p>Art. 13: Piano generale acquedotto (art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico) Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt. 5, 6 LAppri).</p>	<p>Art. 13: Piano generale acquedotto (art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico) Gli impianti del Servizio sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt. 5, 6 LAppri).</p>
<p>Art. 17: Costruzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA. 2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda. 	<p>Art. 17: Costruzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Servizio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA. 2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Servizio.

<p>Art. 18: Idranti</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996): <ol style="list-style-type: none"> definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti; finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario; incarica l'Azienda della posa degli idranti. L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione. 	<p>Art. 18: Idranti</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996): <ol style="list-style-type: none"> definisce, previa consultazione con il Servizio, la rete degli idranti; finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario; incarica il Servizio della posa degli idranti. L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.
<p>Art. 19: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche</p> <ol style="list-style-type: none"> Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 84. 	<p>Art. 19: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche</p> <ol style="list-style-type: none"> Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Servizio. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 84.
<p>Art. 20: Messa a terra</p> <ol style="list-style-type: none"> Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.). Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale. L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici. 	<p>Art. 20: Messa a terra</p> <ol style="list-style-type: none"> Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.). Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale. Il Servizio non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.
<p>Art. 21: Domanda di allacciamento</p> <ol style="list-style-type: none"> Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'Azienda (o tramite l'apposito formulario). Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. 	<p>Art. 21: Domanda di allacciamento</p> <ol style="list-style-type: none"> Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Servizio (o tramite l'apposito formulario). Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
<p>Art. 22: Rifiuto di allacciamento</p> <ol style="list-style-type: none"> L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia; quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune; quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato. 	<p>Art. 22: Rifiuto di allacciamento</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Servizio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia; quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune; quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.
<p>Art. 23: Tracciato e caratteristiche</p> <p>Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.</p>	<p>Art. 23: Tracciato e caratteristiche</p> <p>Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Servizio tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.</p>

<p>Art. 25: Utilizzazione di proprietà private, servitù</p> <ol style="list-style-type: none"> Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare: <ol style="list-style-type: none"> la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati; la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari; la conseguente iscrizione a Registro fondiario. <p>Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.</p> Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù. Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS. 	<p>Art. 25: Utilizzazione di proprietà private, servitù</p> <ol style="list-style-type: none"> Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Servizio l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare: <ol style="list-style-type: none"> la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati; la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari; la conseguente iscrizione a Registro fondiario. <p>Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Servizio prima dell'inizio dei lavori.</p> Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù. Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.
<p>Art. 26: Realizzazione delle condotte di allacciamento L'allacciamento, fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dall'Azienda. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati. I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo X.</p>	<p>Art. 26: Realizzazione delle condotte di allacciamento L'allacciamento, fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dal Servizio. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati. I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo X.</p>
<p>Art. 27: Proprietà dell'allacciamento e dorsale</p> <ol style="list-style-type: none"> Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda comunale. La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile. La dorsale è di proprietà dell'azienda comunale. 	<p>Art. 27: Proprietà dell'allacciamento e dorsale</p> <ol style="list-style-type: none"> Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Servizio comunale. La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile. La dorsale è di proprietà dell'azienda comunale.
<p>Art. 29: Sostituzione allacciamento e dorsale</p> <ol style="list-style-type: none"> L'Azienda può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> limitata capacità di trasporto; non conformità alle vigenti normative; vetustà dell'allacciamento; ripetute perdite d'acqua; altri motivi di ordine tecnico. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo X. 	<p>Art. 29: Sostituzione allacciamento e dorsale</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Servizio può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> limitata capacità di trasporto; non conformità alle vigenti normative; vetustà dell'allacciamento; ripetute perdite d'acqua; altri motivi di ordine tecnico. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo X.
<p>Art. 30: Manutenzione allacciamento e dorsale</p> <ol style="list-style-type: none"> L'Azienda può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti: <ol style="list-style-type: none"> limitata manovrabilità degli organi di arresto; non conformità alle vigenti normative; ripetute perdite d'acqua; altri motivi di ordine tecnico. Le spese per interventi di modifica o di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo X. 	<p>Art. 30: Manutenzione allacciamento e dorsale</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Servizio può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti: <ol style="list-style-type: none"> limitata manovrabilità degli organi di arresto; non conformità alle vigenti normative; ripetute perdite d'acqua; altri motivi di ordine tecnico. Le spese per interventi di modifica o di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo X.

<p>Art. 30: Manutenzione allacciamento e dorsale</p> <ol style="list-style-type: none"> L'Azienda può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti: <ol style="list-style-type: none"> limitata manovrabilità degli organi di arresto; non conformità alle vigenti normative; ripetute perdite d'acqua; altri motivi di ordine tecnico. Le spese per interventi di modifica o di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo X. 	<p>Art. 30: Manutenzione allacciamento e dorsale</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Servizio può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti: <ol style="list-style-type: none"> limitata manovrabilità degli organi di arresto; non conformità alle vigenti normative; ripetute perdite d'acqua; altri motivi di ordine tecnico. Le spese per interventi di modifica o di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo X.
<p>Art. 31: Modalità di intervento</p> <ol style="list-style-type: none"> Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Azienda. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, L'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali. 	<p>Art. 31: Modalità di intervento</p> <ol style="list-style-type: none"> Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Servizio. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Servizio può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
<p>Art. 32: Messa fuori esercizio</p> <p>L'Azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo X:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento. 	<p>Art. 32: Messa fuori esercizio</p> <p>Il Servizio provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo X:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.
<p>Art. 33: Esecuzione</p> <ol style="list-style-type: none"> Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi. 	<p>Art. 33: Esecuzione</p> <ol style="list-style-type: none"> Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Servizio. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.
<p>Art. 34: Prescrizioni tecniche</p> <ol style="list-style-type: none"> Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua. <p>Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.</p>	<p>Art. 34: Prescrizioni tecniche</p> <ol style="list-style-type: none"> Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Servizio. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Servizio rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Servizio o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Servizio. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Servizio può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua. <p>Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.</p>

<p>Art. 35: Collaudo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Azienda o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune. 2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore. 3. Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore. 4. Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo X. 	<p>Art. 35: Collaudo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Servizio o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune. 2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Servizio si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore. 3. Con il collaudo il Servizio non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore. 4. Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo X.
<p>Art. 38: Doveri di informazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per iscritto. 2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda. 3. Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità. 	<p>Art. 38: Doveri di informazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Servizio preventivamente e per iscritto. 2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Servizio danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Servizio. 3. Tutti i costi che dovessero derivare al Servizio dalla mancata comunicazione sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.
<p>Art. 39: Controlli</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso alla condotta d'allacciamento e/o dorsale, al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli. 2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli. 3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali. 	<p>Art. 39: Controlli</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Servizio deve poter avere in ogni tempo accesso alla condotta d'allacciamento e/o dorsale, al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli. 2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Servizio, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli. 3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Servizio può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
<p>Art. 40: Responsabilità</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni. 2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni. 	<p>Art. 40: Responsabilità</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Servizio per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni. 2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.
<p>Art. 41: Impianti di trattamento dell'acqua potabile</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda. 2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari. 3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete. 	<p>Art. 41: Impianti di trattamento dell'acqua potabile</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Servizio. 2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari. 3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

<p>Art. 42: Principi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore. 2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44. 3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione. 4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione. 5. L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari. 6. L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata. 	<p>Art. 42: Principi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore. 2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Servizio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44. 3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione. 4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione. 5. Il Servizio garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari. 6. Il Servizio non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.
<p>Art. 43: Obbligo di prelievo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile. 2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale. 3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua. 4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati. 	<p>Art. 43: Obbligo di prelievo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile. 2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Servizio; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale. 3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua. 4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.
<p>Art. 44: Limitazione della fornitura</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> a. forza maggiore; b. eventi atmosferici straordinari; c. carenza d'acqua; d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti; e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti); f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari; g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda. 2. L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni. 3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti. 	<p>Art. 44: Limitazione della fornitura</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Servizio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> a. forza maggiore; b. eventi atmosferici straordinari; c. carenza d'acqua; d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti; e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti); f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari; g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Servizio. 2. Il Servizio provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni. 3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.
<p>Art. 45: Esclusione di responsabilità</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti. 2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente. 	<p>Art. 45: Esclusione di responsabilità</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Servizio per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti. 2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.
<p>Art. 46: Divieto di cessione dell'acqua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda. 2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati. 	<p>Art. 46: Divieto di cessione dell'acqua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Servizio. 2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

<p>Art. 47: Prelievo abusivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda. 2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati: <ol style="list-style-type: none"> a. posando derivazioni prima del contatore; b. azionando saracinesche d'arresto piombate; c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione; d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche. 3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XIII. 4. È riservata la denuncia all'Autorità penale. 	<p>Art. 47: Prelievo abusivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Servizio. 2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati: <ol style="list-style-type: none"> a. posando derivazioni prima del contatore; b. azionando saracinesche d'arresto piombate; c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione; d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche. 3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XIII. 4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.
<p>Art. 48: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda. 2. L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti. 3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti-ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno. 	<p>Art. 48: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata del Servizio. 2. Il Servizio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti. 3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti-ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.
<p>Art. 49: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Azienda può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici. 2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 75. 	<p>Art. 49: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Servizio può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici. 2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 75.
<p>Art. 50: Disdetta dell'abbonamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2. La disdetta comporta la messa fuori esercizio dell'allacciamento. 2. La messa fuori esercizio e i relativi costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato. 3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta. 4. L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione. 5. I cambiamenti di proprietà dello stabile devono essere annunciati per iscritto tempestivamente dal venditore specificando la data del trapasso all'acquirente. 	<p>Art. 50: Disdetta dell'abbonamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Servizio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2. La disdetta comporta la messa fuori esercizio dell'allacciamento. 2. La messa fuori esercizio e i relativi costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato. 3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Servizio effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta. 4. L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Servizio. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione. 5. I cambiamenti di proprietà dello stabile devono essere annunciati per iscritto tempestivamente dal venditore specificando la data del trapasso all'acquirente.
<p>Art. 51: Ripristino dell'abbonamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all'Azienda con tre giorni lavorativi di preavviso. 2. Le relative spese sono a carico dell'abbonato. 	<p>Art. 51: Ripristino dell'abbonamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Servizio con tre giorni lavorativi di preavviso. 2. Le relative spese sono a carico dell'abbonato.
<p>Art. 52: Limitazione di portata per installazioni speciali L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.</p>	<p>Art. 52: Limitazione di portata per installazioni speciali Il Servizio può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.</p>

<p>Art. 53: Piscine e fontane</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc. 2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti. 3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua nonché di appositi apparecchi di protezione per il ritorno dell'acqua in rete. 4. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario. 5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane (art. 44). 	<p>Art. 53: Piscine e fontane</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc. 2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Servizio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti. 3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua nonché di appositi apparecchi di protezione per il ritorno dell'acqua in rete. 4. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario. 5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Servizio potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane (art. 44).
<p>Art. 54: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione</p> <p>La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.</p>	<p>Art. 54: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione</p> <p>La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Servizio, il quale regola gli aspetti tecnici.</p>
<p>Art. 55: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate all'Azienda. 2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda. 3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi. 	<p>Art. 55: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Servizio. 2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Servizio. 3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.
<p>Art. 56: Misura e lettura</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica. 2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'Azienda. 	<p>Art. 56: Misura e lettura</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Servizio, che ne assicura la lettura periodica. 2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Servizio.
<p>Art. 57: Proprietà e manutenzione</p> <p>La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.</p>	<p>Art. 57: Proprietà e manutenzione</p> <p>La proprietà del contatore è del Servizio, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.</p>
<p>Art. 58: Ubicazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario. 2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento. 3. Le nuove costruzioni o le riattazioni, in linea di principio, devono essere predisposte ai sistemi di tele lettura. Il titolare dell'allacciamento deve conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni dell'Azienda. 	<p>Art. 58: Ubicazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Servizio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario. 2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento. 3. Le nuove costruzioni o le riattazioni, in linea di principio, devono essere predisposte ai sistemi di tele lettura. Il titolare dell'allacciamento deve conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni del Servizio.
<p>Art. 60: Prescrizioni tecniche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda. 2. In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2. 	<p>Art. 60: Prescrizioni tecniche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Servizio. 2. In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.

<p>Art.61: Contestazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale. 2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/- 5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio. 	<p>Art.61: Contestazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Servizio e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale. 2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/- 5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Servizio, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.
<p>Art. 62: Disfunzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda. 2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione. 3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione. 4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione. 5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi. 	<p>Art. 62: Disfunzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Servizio. 2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione. 3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione. 4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione. 5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.
<p>Art. 63: Sotto-contatori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche. 2. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori. 3. Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale dell'Azienda. 	<p>Art. 63: Sotto-contatori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche. 2. Il Servizio ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori. 3. Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale del Servizio.
<p>Art. 64: Autonomia finanziaria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente. 2. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da: <ol style="list-style-type: none"> a. tasse di allacciamento; b. tasse di utilizzazione; c. fatturazione di forniture speciali; d. sussidi ufficiali; e. altre partecipazioni di terzi; f. contributi di miglioria. <p>Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.</p>	<p>Art. 64: Autonomia finanziaria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Servizio deve essere finanziariamente autosufficiente. 2. Il finanziamento del Servizio è assicurato da: <ol style="list-style-type: none"> a. tasse di allacciamento; b. tasse di utilizzazione; c. fatturazione di forniture speciali; d. sussidi ufficiali; e. altre partecipazioni di terzi; f. contributi di miglioria. <p>Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.</p>
<p>Art. 65: Determinazione delle tasse</p> <p>Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'Azienda, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.</p>	<p>Art. 65: Determinazione delle tasse</p> <p>Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'Azienda, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.</p>
<p>Art. 66: Spese per le condotte principali e di distribuzione</p> <p>Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.</p>	<p>Art. 66: Spese per le condotte principali e di distribuzione</p> <p>Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Servizio, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.</p>
<p>Art. 70: Costi di posa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dall'Azienda. 2. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. 	<p>Art. 70: Costi di posa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Servizio. 2. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Servizio. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

<p>Art. 71: Spese di collaudo Le spese di collaudo vengono stabilite dall'Azienda e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.</p>	<p>Art. 71: Spese di collaudo Le spese di collaudo vengono stabilite dal Servizio e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.</p>
<p>Art. 72: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Azienda allestisce, di principio, l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione. 2. A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'emissione della relativa fattura. 3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico l'Azienda ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati. 4. Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua. 	<p>Art. 72: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Servizio allestisce, di principio, l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione. 2. A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Servizio provvede all'emissione della relativa fattura. 3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico il Servizio ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati. 4. Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.
<p>Art. 73: Altri costi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dall'Azienda. 2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 70 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata. 	<p>Art. 73: Altri costi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Servizio. 2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 70 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.
<p>Art. 76: Fatturazione e acconti per costi di fornitura</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda. 2. L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo la tassa base del contatore installato. 3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse. 	<p>Art. 76: Fatturazione e acconti per costi di fornitura</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Servizio. 2. Il Servizio si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo la tassa base del contatore installato. 3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
<p>Art. 77: Incasso ed esecuzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese, scaduto il quale, dopo un'ultima diffida scritta, dà avvio alla procedura d'incasso in via esecutiva. 2. L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali. 3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione. 	<p>Art. 77: Incasso ed esecuzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Servizio indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese, scaduto il quale, dopo un'ultima diffida scritta, dà avvio alla procedura d'incasso in via esecutiva. 2. Il Servizio ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali. 3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Servizio è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.
<p>Art. 78: In generale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Azienda può richiedere all'abbonato il versamento di una cauzione. 2. Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti. 3. Devono inoltre versare una cauzione: <ol style="list-style-type: none"> a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino; b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda; c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda; d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino. 	<p>Art. 78: In generale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Servizio può richiedere all'abbonato il versamento di una cauzione. 2. Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti. 3. Devono inoltre versare una cauzione: <ol style="list-style-type: none"> a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino; b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Servizio; c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Servizio; d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.
<p>Art. 79: Deroghe L'Azienda può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.</p>	<p>Art. 79: Deroghe Il Servizio può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.</p>
<p>Art. 81: Inadempienza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Azienda può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito. 2. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali. 	<p>Art. 81: Inadempienza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Servizio può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito. 2. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

<p>Art. 82: Restituzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte. 2. L'Azienda, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche. 	<p>Art. 82: Restituzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte. 2. Il Servizio, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.
<p>Art. 83: Acquisizione cauzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dall'Azienda dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento. 2. Decorso tale termine, l'Azienda provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari). 3. Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, l'Azienda corrisponde un interesse pari a quello praticato dagli istituti finanziari per depositi sui conti di risparmio. 	<p>Art. 83: Acquisizione cauzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal Servizio dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento. 2. Decorso tale termine, il Servizio provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari). 3. Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Servizio corrisponde un interesse pari a quello praticato dagli istituti finanziari per depositi sui conti di risparmio.
<p>Art. 84: Contravvenzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'Azienda, fino ad un importo di fr. 10'000.-- secondo l'Art. 145 cpv. 2 della Legge Organica Comunale. 2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica. 3. L'Azienda, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari. 	<p>Art. 84: Contravvenzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'Azienda, fino ad un importo di fr. 10'000.-- secondo l'Art. 145 cpv. 2 della Legge Organica Comunale. 2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica. 3. L'Azienda Nei casi di infrazione accertata, il Servizio, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture il Servizio per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.
<p>Art. 85: Contestazioni e procedure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate alla Direzione dell'Azienda entro trenta giorni. 2. Contro la presa di posizione della Direzione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro trenta giorni dalla notifica. 3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione. 4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza. 	<p>Art. 85: Contestazioni e procedure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate alla Direzione dell'Azienda entro trenta giorni. 2. Contro la presa di posizione della Direzione dell'Azienda del Servizio è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro trenta giorni dalla notifica. 3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione. 4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

Visto quanto precede si invita il Consiglio comunale a voler

risolvere

1. Sono approvate le modifiche del Regolamento comunale per la distribuzione di acqua potabile (e industriale) indicate nella tabella integrata nel presente MM.
2. L'azienda comunale acqua potabile è formalmente sciolta.
3. Le modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dell'autorità competente.

Per il Municipio di Faido
Il Sindaco La Segretaria
C. Nastasi A. Pedrini

Approvato con ris. mun 206/2024 del 21 maggio 2024

N.B. Il presente messaggio viene attribuito alla Commissione delle petizioni